





**Sentenza con motivazione contestuale**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
II SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott. ssa Antoniana Colli,  
pronunciando nella **causa n. 29660/2013 R.G.A.C.**  
promossa da [REDACTED] S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore* (avv.  
G. CASTELLANO, E. MAZZOLA)  
contro **ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI**  
**“GIOVANNI AMENDOLA” – INPGI-** in persona del legale rappresentante *pro tempore* (avv. C.  
GIORDANO),  
avente ad oggetto: opposizione ai decreti ingiuntivi N.5334/2013 e N.5498/2013,  
osserva quanto segue.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto introduttivo depositato in Cancelleria il 05 agosto 2013, la parte ricorrente di cui in epigrafe, proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi meglio identificati in oggetto, emessi dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma con cui era stato intimato il pagamento complessivo della somma di euro 121.050,00 oltre accessori di legge e spese di lite, a titolo di omesso versamento di contributi assicurativi dovuti non versati, relativamente alle posizioni dei giornalisti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] come accertato nel verbale ispettivo N.29/2011. Chiedeva la revoca dei decreti ingiuntivi opposti, per insussistenza dei presupposti legittimanti la concessione, dovendo ritenersi insussistente il rapporto di lavoro subordinato asseritamente riscontrato in fase ispettiva, fra la opponente e i giornalisti relativamente ai quali era stato svolto l'accertamento; eccepiva che i rapporti di lavoro predetti avessero natura autonoma, svolta con caratteristiche che esulavano da quelle tipiche della subordinazione e concludeva per la conseguente declaratoria di insussistenza del credito previdenziale reclamato dall'Istituto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari.



Deduceva, a sostegno della opposizione proposta, di essere proprietaria della testata giornalistica settimanale "Il corriere sportivo", attraverso la quale gestiva la comunicazione sportiva della associazione [REDACTED], a livello locale, dedicando particolari attenzioni alle discipline sportive calcistiche delle serie minori; che aveva, a tale scopo, sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi con la predetta associazione, in data 28 gennaio 2005, avente ad oggetto la redazione di articoli sportivi; che le prestazioni rese dai giornalisti di cui al verbale ispettivo, erano state rese in favore della associazione sportiva predetta, in quanto essi stessi facevano parte di quella associazione, e pertanto, la prestazione da loro effettuata costituiva adempimento della obbligazione sociale; che, pertanto, essi svolgevano attività prevalente di promozione e sviluppo delle attività sportive per conto della associazione, di cui erano soci, mentre l'attività giornalistica rappresentava solo una minima parte delle prestazioni complessivamente rese.

Si costituiva in giudizio la parte opposta, e contestava l'avversa opposizione perché infondata, chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

La causa, inizialmente assegnata ad altro magistrato, veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.

Alla odierna udienza, tenutasi dinanzi a questo giudice, in definitiva sostituzione del precedente magistrato, all'esito della discussione, veniva decisa con pronuncia contestuale del dispositivo e dei motivi della decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione non è fondata, e come tale non merita di essere accolta, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

Preliminarmente, in termini generali, giova ricordare che nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo, la parte opponente devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa azionata nella precedente fase monitoria, mentre la parte opposta è chiamata a dimostrare la fondatezza della stessa con una inversione dell'onere probatorio, trovandosi la parte opposta nella posizione di attore sostanziale e la parte opponente in quella di convenuto sostanziale, il quale può anche limitare la propria difesa alla mera contestazione della pretesa dell'opposto; viceversa continua a gravare su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.

In tale contesto, pertanto, il giudice della opposizione è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda anche a prescindere dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa. Viceversa qualora egli riscontri una eventuale mancanza delle



condizioni che legittimavano l'emanazione del provvedimento monitorio, oppure l'esistenza di eventuali vizi nella predetta procedura, potrà tenerne conto esclusivamente ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria, come stabilito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato nel tempo (cfr. Fra le tante, Cass. civ., 12 agosto 2005, n. 16911).

Sulla base di tali presupposti preliminari, pertanto, deve darsi atto come l'onere della prova sulla fondatezza della domanda già accolta in sede monitoria gravi interamente sulla odierna opposta, la quale ha dedotto, a sostegno della fondatezza delle proprie pretese, la sussistenza di un vincolo assimilabile a quello della subordinazione, fra i giornalisti sopra indicati e la società opponente. A riprova della correttezza del proprio operato, ha rivendicato l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi redatti nella precedente fase amministrativa, da cui sarebbero emersi i connotati della censurata subordinazione.

Ebbene, a tale proposito, giova ricordare che i verbali redatti dagli ispettori dell'I.N.P.G.I. costituiscono fonte di prova privilegiata soltanto in ordine agli elementi di fatto dagli stessi acquisiti e documentati, e non anche in relazione alla qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali oggetto della loro valutazione: si veda, tra le tante conformi, Cass. civ., sez. lav., 12.8.2004, n. 15702, secondo la quale *“i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Il materiale raccolto dal verbalizzante deve, quindi, essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”*.

Sulla base delle predette premesse, non vi è dubbio che gravasse su parte opposta, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di provare in giudizio il presupposto per il versamento dei contributi richiesti, ovvero sia la riconducibilità del rapporto di lavoro intercorso con la società opponente alla *species* del lavoro subordinato.

Al riguardo, appare opportuno premettere, in linea generale, che il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire il prestatore di lavoro subordinato come colui che *“si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”* (art. 2094) e che deve *“osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”* (art. 2104, secondo comma). Gli elementi essenziali di tale definizione



codicistica sono dunque costituiti: 1) dalla collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa; 2) dalla dipendenza dall'imprenditore; 3) dalla cd. *eterodirezione*.

In particolare, per quel che riguarda il caso di specie, la valutazione relativa alla natura giornalistica della prestazione deve effettuarsi con riferimento al tipo di attività in concreto svolta, che, pur differenziandosi in relazione alle specifiche mansioni svolte (collaboratore redazionale, redattore, ecc.), consiste essenzialmente nella raccolta di dati e nella trasmissione di notizie, nonché nella analisi, valutazione ed elaborazione di tali elementi, con stesura di pezzi giornalistici.

A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato in più occasioni, che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la notizia dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (v., tra le numerose altre, Cass.Sez. L, Sentenza n. 17723 del 29/08/2011) .

I connotati sostanziali della subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico sono poi costituiti dal "*carattere di continuità*" e nel "*vincolo di dipendenza*".

La peculiarità del vincolo della subordinazione, nel lavoro giornalistico, è data dalla natura intellettuale della relativa attività, dal carattere creativo dell'opera redazionale e dalla peculiarità dell'orario di lavoro del dipendente, il quale conserva, pur nell'ambito delle direttive del datore di lavoro, una certa autonomia e discrezionalità.

Occorre cioè che il lavoratore assicuri con continuità, e in conformità all'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze di informazione, con l'obbligo di porre a disposizione dell'editore la propria opera, senza che esso venga meno tra una prestazione e l'altra.

Viceversa, il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato si può ravvisare se le prestazioni sono singolarmente convenute (anche in base ad una successione di incarichi professionali), e se la remunerazione viene subordinata alla valutazione del lavoro svolto, da parte del direttore del giornale, e viene commisurata sulla singola prestazione o incarico.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, cioè "*...sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga,*



*nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.* (Cass. Sez. Lav.Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009).

Deve darsi atto, che nel caso di specie, alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, non si faccia questione dello svolgimento di un'attività giornalistica fra la società opponente e i giornalisti citati nell'accertamento, quanto piuttosto si discute sulla natura subordinata dell'attività pacificamente svolta da parte dei giornalisti rinvenuti presso i locali aziendali facenti capo alla convenuta sostanziale, situati in Torino alla via [REDACTED] in occasione dell'accesso ispettivo del 20 marzo 2011.

A tale proposito, deve darsi atto come nei verbali redatti dagli ispettori, in quella occasione, si rileva che tutti i giornalisti indicati nel medesimo documento, erano stati rinvenuti nella sera della domenica, tutti addetti allo svolgimento delle operazioni di scrittura di articoli finalizzata alla chiusura del giornale, la cui stampa settimanale era prevista per il lunedì successivo. Tutti i giornalisti rinvenuti presso tali locali erano intenti a svolgere tale attività di redazione, ciascuno ad una postazione di lavoro dedicata, facendo uso di strumentazione informatica dell'azienda, e hanno reso dichiarazioni sulle modalità di lavoro, che hanno indotto poi alla emissione del verbale di accertamento, presupposto dei successivi decreti ingiuntivi opposti nel presente giudizio.

Ebbene, deve ritenersi che ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro esistenti fra la società opponente e ciascuno dei giornalisti individuati nel verbale ispettivo, non abbia rilevanza la circostanza addotta a difesa dalla società editrice, ed avente ad oggetto l'esistenza di un contratto di fornitura di servizi di redazione fra la [REDACTED] editrice e l'associazione [REDACTED] di cui i giornalisti erano soci.

Tuttavia, l'esame della documentazione prodotta da parte opponente, evidenzia che le deduzioni a difesa, non siano rilevanti ai fini del decidere, dal momento che il predetto contratto di fornitura di servizi (cfr allegato sette, fascicolo di parte opponente) aveva ad oggetto la fornitura di servizi di help desk e conduzione di processi informatici, oltre ad eventuali servizi connessi e complementari alle attività ludiche e sportive, senza che risulti in maniera espressa o comunque inequivocabile, la riconducibilità della attività svolta da parte dei giornalisti, di cui al verbale ispettivo, alla attività oggetto sociale della associazione [REDACTED]. Pertanto, deve ritenersi che non abbia rilevanza, né connessione diretta, la circostanza che tutti i predetti giornalisti fossero soci della associazione medesima.

A ciò si aggiunga che ciascuno dei giornalisti relativamente ai quali è stato svolto accertamento ispettivo, sono stati rinvenuti presso i locali aziendali della società editrice opponente, pacificamente



proprietaria della testata giornalistica denominata '██████████', alla quale stavano lavorando al momento dell'accesso ispettivo, e per la quale è emerso lavorassero con continuità fornendo il loro apporto di collaborazione ai fini della redazione del giornale. Pertanto, nei fatti accertati in fase ispettiva prima, e confermati in giudizio poi, come si avrà modo di rilevare, è emerso che sia intercorso un vero e proprio rapporto lavorativo fra i predetti giornalisti e la società editrice opponente, senza che rilevi il rapporto sociale con l'associazione di cui essi erano soci. Peraltro, gli stessi ispettori hanno rilevato per ciascuno di essi l'esistenza di un rapporto a tempo parziale al 30%, per lo svolgimento delle mansioni di redattore ordinario, nei periodi individualmente identificati nel predetto verbale, con conseguente compatibilità dello svolgimento dell'attività giornalistica, per conto della società opponente, con qualunque altra attività eventualmente svolta in adempimento dell'oggetto sociale della associazione ██████████

Quanto alla qualificazione del rapporto di lavoro con la società editrice di ciascuno dei giornalisti di cui al verbale ispettivo, deve darsi atto che nel corso della istruttoria testimoniale acquisita nel corso del giudizio, è emerso quanto segue.

Il testimone citato da parte dell'Istituto previdenziale, ██████████ ha riferito in ordine a tutte le posizioni dei giornalisti coinvolti nell'accertamento, dichiarando di conoscere direttamente dei fatti oggetto di causa, in quanto collaboratore esterno della società opponente, dal dicembre 2004 al luglio 2006, nonché dall'agosto 2012 sino al luglio 2013, e quindi caporedattore della testata giornalistica "Il ██████████" dall'agosto 2006 al luglio 2012. In particolare riferito: "La ██████████ era anche lei presso la redazione del corriere sportivo, ma non ricordo quando e per quanto tempo, sicuramente per un periodo più limitato del mio, mi pare nei primi anni della mia esperienza di Capo redattore. Dal momento che i giornali usciva il lunedì, era necessario che essi stessi in redazione la domenica. Non c'era alcun obbligo di orario da rispettare, ma dipendeva dal tempo necessario alla scrittura e impaginazione dei pezzi. Occorreva solo rispettare l'orario delle 22.30 che era coincidente con la messa in stampa del giornale. Non c'era alcun obbligo di entrata e uscita in determinate fasce orarie." Quanto alle attività concretamente svolte dalla predetta giornalista, il testimone ha confermato integralmente che essa svolgeva le attività specificamente capitolate al n.3 di cui alla memoria difensiva, vale a dire la realizzazione delle pagine del settore sportivo calcio che occupava circa quattro-cinque pagine della testata, provvedendo alla ricerca del materiale, selezione delle notizie, servizi e interviste, redazione dei pezzi e titolazione, editing degli impaginati, coordinamento degli stessi con la sezione grafica della redazione e coordinamento con i collaboratori esterni che scrivevano le pagine. Relativamente a tale attività, il testimone ha dichiarato che si trattava di "attività tipiche del redattore che aveva una postazione di lavoro fissa. La ██████████ aveva tale postazione benché non sia in grado di ricordare esattamente in ragione del tempo trascorso, posso ragionevolmente dichiarare che svolgeva tali



attività... Ricordo che partecipava alle riunioni periodiche. Erano presenti anche il direttore e il vicedirettore che davano gli orientamenti sul taglio del giornale (quanto spazio dare al singolo pezzo, la posizione nella pagina". Il testimone ha quindi confermato che la giornalista partecipava alle riunioni di redazione che venivano tenute mediamente ogni settimana o 15 giorni, unitamente agli colleghi della redazione e ai direttori e vicedirettore, nel corso delle quali veniva organizzata la materia del giornale che sarebbe uscito in edicola, con la rilevanza da dare ai singoli eventi, e l'individuazione delle notizie da sviluppare (in tali termini l'oggetto del capitolo 4 della memoria difensiva ha testualmente letto al testimone). E ancora specificamente: "La [REDAZIONE] era tenuta a rispettare gli orientamenti che le venivano richiesti in tali riunioni. Oltre alle situazioni che ho descritto non era tenuta dal comportamento attività dal direttore/vicedirettore. Aveva una postazione fissa di lavoro con gli strumenti che erano messi a disposizione da giornale. Come tutti i redattori aveva fra le sue competenze l'impaginazione. Si usava un software che tutti i redattori usavano in quanto caricato sulle rispettive postazioni che erano collegati in rete. Non so se vi fossero credenziali di accesso individuali... Posso dire che le sostituzioni di colleghi assenti erano nella norma per tutti i redattori, ma non posso ricordare la misura in cui [REDAZIONE] lo abbia fatto. Io come tutti i redattori eravamo pagati con una somma mensile forfettaria che prescindeva dal numero dei pezzi scritti. Non ho mai visto il momento in cui [REDAZIONE] veniva pagata, ma quanto riferito lo so per averlo appreso direttamente dai redattori... In caso di assenza, i redattori dovevano comunicare le assenze per consentire una riorganizzazione del lavoro venivano contattati dalla redazione Per tali ragioni... Tali circostanze posso confermare nei contenuti anche per [REDAZIONE] [REDAZIONE] Circa [REDAZIONE] non ricordo quante ore stesse in redazione, e comunque vale per lei quanto riferito per le altre posizioni. Posso solo dire che la ricordo più presente in redazione. Faceva comunque il redattore. Ricordo che [REDAZIONE] è stato presente in redazione con minore assiduità e comunque per un periodo di tempo molto più breve. [REDAZIONE] ricordo che sia stata in redazione per poco tempo, anche se non ricordo precisamente, le sue attività erano le stesse già descritte. [REDAZIONE] è stato il direttore in periodo che non ricordo precisamente, forse 2006-2007. Ricordo che stava in redazione la domenica tutto il giorno come gli altri. Non ricordo quanto stesse negli altri giorni, anzi in certi periodi era meno presente perché impegnato nella stesura di alcuni libri. Nel suo ruolo apicale scriveva molto pezzi editoriali e si occupava del coordinamento dei redattori e capo redattori. I collaboratori esterni non erano di sua competenza. Nelle riunioni redazionali le sue posizioni erano decisive non erano contestati. Dava la stesura del timone (elenco delle pagine con lo spazio da assegnare ai vari settori) in coordinamento con il vice direttore.... [REDAZIONE] ricordo che la sua presenza in redazione fosse più discontinua, nel senso che era presente quando era redattore. In altri periodi era collaboratore esterno e pertanto non veniva in redazione. Anche posso confermare quanto relativo alle precedenti posizioni di redattore.





██████████ aveva ruolo di cerniera fra il direttore e i capi redattori e in caso di assenza del primo ne faceva le veci. Aveva il coordinamento di alcune pagine, se delegato, poteva comunque prendere posizione sulla importanza di alcuni pezzi... Gli eventi esterni venivano seguiti in maniera particolare da chi curava le pagine sul calcio, specialmente il sabato. In tali giornate l'uscita esterna impegnava per tutta la durata dell'evento e anche per gli altri sport. A ciò si aggiungeva la scrittura del pezzo che poteva essere fatta sia in redazione che direttamente a casa. Non sono in grado di ricordare quanti pezzi venivano mediamente scritti a settimana. In caso di assenza non c'era bisogno di alcuna autorizzazione da parte del direttore o coordinatore, ma bastava la comunicazione ai fini organizzativi. Poteva capitare che in conseguenza di assenza qualche redattore si cercasse anche all'ultimo per non lasciare la pagina bianca”.

Il testimone citato da parte opponente, ██████████ dopo aver descritto le attività che svolgeva in qualità di socio della associazione ██████████, nel corso della settimana, relativamente alle quali valgono le considerazioni sopra esposte sulla rilevanza ai fini del decidere, ha dichiarato di aver lavorato presso l'redazione della società editrice opponente durante il fine settimana, confermando integralmente le dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori in sede di accesso ispettivo. Analogamente, anche il testimone citato da parte opposta, di cui alla deposizione che precede, che ha confermato integralmente le dichiarazioni e la sottoscrizione di cui al verbale ispettivo.

Tutte le dichiarazioni rese dai giornalisti sentiti dagli ispettori, nella precedente fase, non sono state oggetto di contestazione specifica, con riferimento ad alcuno dei soggetti sentiti, nel presente giudizio, cosicché tale circostanza, unitamente ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova documentalmente acquisiti, consente di conferire a tali verbali un valore probatorio particolarmente rilevanti ai fini del decidere, senza dover mettere ulteriori mezzi istruttori. A tale proposito, si ritiene di poter richiamare la giurisprudenza di legittimità sull'argomento, a mente della quale “in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di una efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allegghi dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiare la attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. lav. Sentenza N. 15073 del 6 giugno 2008; Sentenza N. 3525 del 22 febbraio 2005) il principio, cui si era attenuta la sentenza impugnata, e al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti



segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (cfr Cass. N. 10427/2014).

Deve quindi ritenersi che, relativamente a tutti quanti i soggetti per i quali è stato redatto il verbale ispettivo, presupposto dei decreti ingiuntivi opposti, vi sia stato lo svolgimento di un'attività di natura giornalistica, continua e costante nell'arco temporale individuato per ciascuna delle posizioni, finalizzata a garantire la copertura informativa di tutti gli eventi sportivi che si verificavano e che erano stati ritenuti meritevoli di approfondimento da parte del direttore e vice direttore.

La peculiarità dell'attività svolta dal giornalista, avendo natura intellettuale, pertanto, sulla base degli elementi raccolti consente comunque di essere ricondotta nel caso di specie al vincolo della subordinazione, pur se attenuato rispetto ai canoni tipici, specialmente con riferimento agli ordinari elementi sintomatici, come ritiene concordemente la giurisprudenza di legittimità (cfr, in tal senso, fra le più recenti anche Cass. 9681/2016). Si deve quindi ritenere che, anche quando prevale la caratteristica della collaborazione, rispetto alla classica eterodirezione, può ritenersi sussistente il vincolo della subordinazione quando l'attività prestata sia resa in maniera continuativa, e le prestazioni svolte siano organiche nell'ambito della organizzazione dell'impresa, in tal modo coniugandosi il rapporto di lavoro subordinato con il carattere essenzialmente creativo ed autonomo del lavoro giornalistico.

Sulla base di tali principi, deve quindi ritenersi che nel caso di specie tutti quanti i giornalisti per i quali è stato svolto l'accertamento ispettivo, abbiano svolto attività intellettuale continuativa ed essenziale ai fini della redazione del giornale, e della sua uscita in edicola a cadenza settimanale fissa, seguendo a tale scopo tutti gli eventi sportivi individuati dalla redazione, partecipando in maniera organica alla pianificazione del lavoro, con cadenza settimanale o quindicinale, e comunque prestando l'attività tipica del redattore, nell'ambito di un contesto aziendale organizzato, che faceva affidamento sul contributo intellettuale da ciascuno di essi offerto.

Pertanto, deve ritenersi che le dichiarazioni acquisite complessivamente nella precedente fase ispettiva, e non smentite nel corso del presente giudizio, consentano di valutare la sussistenza di un vincolo di subordinazione specificamente ricondotto all'attività giornalistica, nel rapporto di lavoro esistente fra ciascuno dei giornalisti di cui al verbale ispettivo e la società editrice opponente. E ciò, a prescindere dalla veste formale di contratti di lavoro autonomo stipulati nel medesimo periodo di tempo, sulla base del comportamento complessivo tenuto dalle parti, così come rilevato a posteriori.

In definitiva, atteso che l'analisi delle risultanze processuali ha evidenziato che i menzionati lavoratori hanno svolto nei periodi in esame un'attività subordinata avente i connotati tipici e peculiari di un lavoro propriamente giornalistico, deve ritenersi la correttezza delle risultanze di cui all'accertamento



ispettivo che ha costituito il presupposto per il recupero dei contributi non versati attraverso i decreti ingiuntivi opposti.

L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata perché non fondata.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

*P.Q.M.*

Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi n. 5334 /2013 del 31 maggio 2013 e n. 5498/2013 del 6 giugno 2013, emessi dal Tribunale di Roma - sezione lavoro;

-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4488,00 per compensi, compreso il rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e cpa come per legge.

Roma, 8 maggio 2018

Il giudice

*Antonianna Colli*

